



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 08 MAGGIO 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. CIRCOLARE N. 48 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 48 della L.N.D., riportante la Circolare n° 4 -2009 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 29 aprile 2009.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: IVA per cassa ex art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle finanze del 26 marzo 2009.

E' stato pubblicato sulla G. U. n. 96 del 27 aprile 2009, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, datato 26 marzo 2009, in materia di IVA per cassa, previsto dal D.L. n. 185 in oggetto.

Con la disposizione in argomento, pertanto, l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di cessionari e/o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da soggetti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, l'IVA, ancorchè il corrispettivo in fattura non sia stato pagato, diviene comunque esigibile, salvo che il committente o cessionario, prima del decorso di detto termine sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La fattura emessa con l'applicazione della disposizione in argomento deve recare l'annotazione che trattasi di **operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

Non possono avvalersi del beneficio dell'IVA differita i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, quali, ad esempio, **le società e le associazioni sportive dilettantistiche che optano o hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.** Del pari la disposizione medesima non si applica alle operazioni fatte nei confronti di

cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

Il meccanismo dell'esigibilità differita dell'IVA cessa a partire dall'operazione che determina, nel corso dell'anno, il superamento del tetto dei 200.000 euro, fermo restando il riconoscimento della medesima esigibilità differita per le operazioni in precedenza effettuate.

Le operazioni alle quali si applica l'esigibilità differita concorrono, comunque, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta in cui le operazioni medesime vengono effettuate e partecipano alla determinazione del pro-rata secondo le regole ordinarie.

Le medesime operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo.

In caso di incasso parziale del corrispettivo in fattura, l'IVA è esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

A sua volta il cessionario o committente ha diritto alla detrazione dell'IVA esposta in fattura solo a partire dal momento in cui è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione mentre, in caso di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nella proporzione esistente tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

1.2. CIRCOLARE N. 49 DELLA L.N.D. – VIRUS H1N1

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 49 della L.N.D. del 05/05/2009, riportante nota del C.O.N.I. del 30 aprile 2009.

OGGETTO: "virus H1N1"

Il CONI, sentita la FMSI ed in accordo con il Ministero della Salute, ritiene di dare utili indicazioni alle Federazioni/Atleti/Tecnici/Dirigenti ecc. che per necessità sportive internazionali fossero provenienti o dovessero recarsi necessariamente in aree a rischio relativamente alla ormai nota "influenza suina".

In riferimento alla diffusione del virus H1N1, meglio noto come influenza suina, si vuole rendere noto che attualmente (ad oggi 30 aprile 2009) si sono osservati 148 casi nel mondo, nessuno in Italia, gli unici casi letali accertati sono 8 in Messico e 1 negli Stati Uniti.

Si tratta di un virus contagioso, trasmissibile da uomo ad uomo si consiglia quindi di prendere le dovute misure preventive pur senza allarmismi.

L'influenza suina deve essere sospettata in soggetti che presentino stati febbrili acuti, mialgie, tosse, rinorrea e sintomi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea).

In presenza di un soggetto che presenti tali sintomi e proveniente dalle aree segnalate o venuto in contatto con soggetti provenienti da quelle stesse aree nei 7 giorni precedenti l'esordio dei sintomi, si consiglia di procedere come segue:

- Fate coprire naso e bocca alla persona con una mascherina o un fazzoletto quando tossisce e fate gettare il tutto una volta utilizzato.
- L'igiene delle mani è fondamentale, devono essere lavate spesso con acqua e sapone oppure con appositi detergenti a base alcolica.
- Evitate contatti ravvicinati con soggetti affetti (o presunti tali).

- Al presentarsi di sintomi simili influenzali limitate i contatti con altre persone allo scopo di ridurre al minimo l'eventuale diffusione del virus.
- Evitate di toccarvi occhi, naso e bocca, sono le vie preferenziali di contagio del virus.

Periodo infettivo

Le persone affette da questo virus sono da considerarsi potenzialmente contagiose per 7 giorni dall'esordio dei sintomi e comunque per tutto il periodo in cui si manifesta la sintomatologia.

Terapia Antivirale

Attualmente non si conosce chiaramente l'efficacia degli antivirali sul virus H1N1, si consiglia quindi, per i casi sospetti, di non procedere a terapia di profilassi ma di rivolgersi alla Struttura Sanitaria Pubblica di Riferimento.

La terapia antivirale va effettuata infatti solo dopo l'accertata diagnosi a seguito di esami di laboratorio.

Per le squadre o gli atleti che quindi dovessero necessariamente recarsi in tali aree, in assenza del medico, la prima cosa necessaria è prendere contatto con la Struttura Pubblica Sanitaria di riferimento ed attenersi alle indicazioni sopra esposte.

Per le squadre o gli atleti che pervenissero da tali aree, oltre all'attuazione delle stesse indicazioni ed al monitoraggio per il periodo indicato, si informa che l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni è di riferimento ed a disposizione delle Federazioni, degli Enti di Promozione e delle Discipline Associate al Coni.

Il sito del Ministero della Salute www.ministerosalute.it informa con circolari la situazione ed indica gli interventi ritenuti necessari. Se ne consiglia la consultazione per l'informazione necessaria ed aggiornata considerando l'evoluzione della problematica ed il monitoraggio continuo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità."

2. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONE

2.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

5.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- **Martedì 12 maggio 2009 alle ore 18.15** presso la sede della Delegazione per poi proseguire per Cornino di Folgaria per disputare una gara amichevole con la società Majanese in vista delle gare del Torneo delle Province

ARTA TERME	CANDONI DANIEL, CASSUTTI SIMONE, FARINATI OMAR, RADINA ALESSANDRO
BORDANO	BEGO MIRKO
CAVAZZO	POLENTARUTTI FILIPPO, SCIUSCO MANUEL
E. CERCIVENTO	DI LENA NICHOLAS, SILVERIO DAVIDE, TESSITORI DAVIS
MOBILIERI	CEMIN DAVIDE, DI RONCO IGOR, MARSILIO STEFANO
PONTEBBANA	GOLLINO ANDREA
REAL I.C.	TOMAT DANIELE
RIGOLATO	VERGAZZINI MICAELE
SAN PIETRO	CASANOVA BORCA REMO
SAPPADA	FONTANA GIANLUCA, ROSSA GIACOMO
VAL DEL LAGO	RIDOLFO SAMUEL
VELOX	CLAMA MARCO, FERIGO MARIO, LUBATTI MIRKO

Selezionatore: sig. DI LENARDO Luca.

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo; **dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.**

Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il Sig. **Michelangelo Maresca cell. 333/3001456** o il selezionatore inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 0433/43176) motivando l'assenza.

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.

Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO ESORDIENTI 2008/2009

1.1) GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GARE DEL 01/05/2009

GIRONE "A" - 2^ ANDATA			GIRONE "B" - 1^ ANDATA		
AUDAX	- ARTA TERME	Disp.	VERZEGNIS	- EDERA	Disp.

GARE DEL 03/05/2009

GIRONE "A" - 3^ ANDATA			GIRONE "B" - 2^ ANDATA		
ARTA TERME	- REAL I.C. "B"	Disp..	EDERA	- STELLA AZZURRA	r.n.p.

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 maggio 2009, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 maggio 2009.

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato
- Emidio Zanier -